

## PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA dal titolo “**Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artificial intelligence tools based on retinal imaging-DINEURET**” – Principal Investigator: Prof. Giuseppe Querques – codice progetto PNRR-MCNT2-2023-12378367

tra

**Ospedale San Raffaele S.r.l.**, con sede in 20132 Milano, via Olgettina n. 60, iscritto al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07636600962 (Cap. Soc. € 60.817.200,00 i.v.), società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento del Gruppo San Donato S.p.A, in persona del Direttore Ricerca, dott.ssa Anna Flavia d’Amelio Einaudi (di seguito “**OSR**” e/o il “**Capofila**”);

e

**IRCCS MultiMedica - MultiMedica S.p.A.**, con sede legale in 20138, Milano, Via G. Fantoli 16/15, C.F./P.IVA 06781690968, in persona del Legale Rappresentante Dr. Raffaele Besso (di seguito “**U. O. 2**”);

**Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Cagliari**, con sede legale in 09124, Cagliari Via Ospedale 54, C.F./P.IVA 03108560925, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara Seazzu (di seguito “**U. O. 3**”);

**ASL Bari con sede legale Lungomare Starita n. 6** – 70123 BARI C.F./P. IVA 06534340721, rappresentata dal Direttore Generale F.F., Avv. Luigi Fruscio – P.O. Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” – UOSVD Oculistica – sede operativa SS 96 Altamura – Gravina in Puglia Km. 73,800 70022 Altamura (Ba) (di seguito “**U. O. 4**”);

(di seguito congiuntamente le “**Unità Operative**” e disgiuntamente l’“**Unità Operativa**”)

(di seguito congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”)

### Premesso che:

- a) OSR ha presentato domanda per il finanziamento del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artificial intelligence tools based on retinal imaging-DINEURET” (di seguito il “**Progetto**”), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 – Componente 2, Investimento 2.1 Valorizzazione e Potenziamento della Ricerca Biomedica del SSN (di seguito il “**Bando**”);

- b) con messaggio del Ministero della Salute dell'8 aprile 2024, pervenuto a mezzo WorkFlow ricerca, è stata comunicata l'ammissione a finanziamento del Progetto per un importo di euro 663.000 (di seguito il "**Finanziamento**");
- c) il Ministero della Salute ed OSR, unitamente al PI, hanno sottoscritto in data 30 aprile/14 maggio 2024 la Convenzione (di seguito anche "**Convenzione**", parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa, che qui si intende integralmente richiamata, anche se materialmente non allegata allo stesso) volto a regolamentare termini e condizioni, anche economiche, per lo svolgimento del Progetto. In particolare, la Convenzione disciplina: (i) lo svolgimento del Progetto ad opera del Capofila e delle Unità Operative, ognuno per le parti di propria competenza e secondo quanto indicato nel Progetto, e (ii) modalità e termini di erogazione del Finanziamento di cui al punto b) che precede, nonché le procedure di rendicontazione delle spese;
- d) le Parti hanno condiviso ed accettato il contenuto del Progetto riguardo alle finalità, gli obiettivi, la direzione ed il coordinamento, il finanziamento dei singoli programmi che lo costituiscono, impegnandosi alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, dei programmi medesimi, ognuna per quanto di propria pertinenza;
- e) le Parti intendono, con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito il "**Protocollo**") disciplinare modalità e termini della collaborazione tra le medesime al fine della realizzazione del Progetto, nel rispetto dei termini di cui alla Convenzione, del Bando e dell'Avviso Pubblico del 14 aprile 2023.

### **Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

#### **Articolo 1**

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo. In particolare, le Parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente il contenuto della Convenzione, impegnandosi quindi al pieno rispetto del medesimo.

#### **Articolo 2**

2.1 Le Parti nominano rispettivamente, quali responsabili scientifici (di seguito collettivamente i "**Responsabili Scientifici**") i seguenti:

- quanto a OSR: Prof. Giuseppe Querques;
- quanto alle Unità Operative:
  - U. O. 2: Dr.ssa Stela Vujosevic;
  - U. O. 3: Prof. Enrico Peiretti;
  - U. O. 4: Dott. Vito Primavera.

2.2 Le Parti si impegnano a svolgere il Progetto nel pieno rispetto delle normative applicabili e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni – se richiesto dalla natura dello stesso – da parte delle autorità competenti (i.e. Comitato Etico e/o IACUC). In aggiunta a quanto precede le Parti si impegnano a stipulare appositi accordi, ove dalla natura delle attività di cui al Progetto si rendessero necessari:

- per il trasferimento dei dati e/o materiali;
- per la regolamentazione dell'accesso di personale di una Parte presso le strutture dell'altra.

Le Parti si impegnano altresì, se necessario, a sottoscrivere con enti terzi la cui partecipazione dovesse rendersi necessaria ai fini dell'esecuzione del Progetto (es. Contract Research Organization), gli accordi a tal fine utili (es. atti di nomina dei soggetti terzi a responsabile del trattamento dei dati, accordi per disciplinare l'accesso di personale presso le proprie strutture...).

2.3 In aggiunta a quanto precede le Parti si impegnano espressamente – ciascuno per quanto di competenza – al rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 4.4 e 5 della Convenzione.

### **Articolo 3**

3.1 Il Protocollo entra in vigore alla data di ultima sottoscrizione e manterrà pieno vigore ed efficacia fino al termine del Progetto.

3.2 Le Parti convengono che in caso di proroga del Progetto, secondo i termini indicati nella Convenzione, il presente Protocollo si intende prorogato per un periodo di egual durata; del pari, in caso di cessazione anticipata del Progetto e/o della Convenzione, anche il presente Protocollo si intenderà cessato in pari data.

3.3 Le Parti convengono che, nel caso in cui la sottoscrizione del presente Protocollo avvenga in data successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione delle attività previste nel Protocollo medesimo, le prestazioni eseguite medio tempore saranno ricomprese e disciplinate dal presente Protocollo.

### **Articolo 4**

4.1 Le Parti convengono che il Finanziamento sarà erogato ad OSR con le modalità e i termini di cui all'art. 10 della Convenzione, che le stesse dichiarano di conoscere ed accettare.

4.2 Quanto alla quota di Finanziamento spettante alle Unità Operative, come quantificata in sede di Progetto, sarà erogata secondo le medesime modalità previste ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.

4.3 Gli importi saranno erogati tramite bonifico bancario alle coordinate trasmesse dalle Unità Operative entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione delle somme da parte di OSR, previo ricevimento di apposito documento contabile, da trasmettere a pnrr@hsr.it.

I trasferimenti delle quote di Finanziamento da OSR alle Unità Operative avverranno in regime di esclusione dal campo I.V.A.

4.4 Le Parti convengono che l'erogazione delle quote di Finanziamento alle Unità Operative successive all'erogazione dei fondi a titolo di anticipazione (i.e. le due successive rate a titolo di rimborso) è subordinata a:

- la trasmissione - da parte delle Unità Operative, nella persona del Responsabile Scientifico - delle relazioni intermedia e finale, nonché della rendicontazione economica (di cui agli artt. 7 e 8 della Convenzione - di seguito le "**Relazioni**") entro,

rispettivamente: (i) relazione intermedia 12 mesi dall'inizio dell'attività di ricerca e (ii) relazione finale 24 mesi dall'inizio dell'attività di ricerca;

- l'effettivo ricevimento delle somme di cui all'art. 4.1 da parte di OSR.

4.5 Con particolare riferimento alle Relazioni, le Parti riconoscono che il Ministero, come previsto – oltre al resto – agli artt. 7.2, 7.3, 7.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 14 si riserva la facoltà di sospendere e/o non erogare quote parte di Finanziamento e/o eseguire ulteriore istruttoria ministeriale qualora le stesse non siano complete e/o non rispettino i predetti termini di consegna e/o non siano idonee a dimostrare la corretta realizzazione del Progetto.

4.6 La sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione del Finanziamento da parte del Ministero determinerà, correlativamente, l'esonero, temporaneo o definitivo, di OSR dall'obbligo di retrocessione degli importi previsti per le Unità Operative.

4.7 OSR si riserva in ogni caso di non corrispondere in favore delle Unità Operative la quota di Finanziamento spettante alle stesse in caso di mancato adempimento di queste ultime agli obblighi di cui alla Convenzione e al presente Protocollo.

È in ogni caso fatto salvo il diritto di OSR il richiedere il maggior danno eventualmente patito, fermo restando il nesso causale tra la condotta delle U.O. e il danno subito da OSR.

#### **Articolo 5**

5.1 Le Parti riconoscono ed accettano che il Ministero, in ossequio alle previsioni di cui alla Convenzione, ha facoltà di chiedere informazioni e documentazione integrativa in ogni momento ed anche durante lo svolgimento del Progetto.

#### **Articolo 6**

6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Progetto verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura invenzioni e/o know-how e/o materiali e/o beni acquisiti indipendentemente e/o precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo, coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale nella titolarità di ciascuna di esse, su cui l'altra Parte non acquisisce alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo (di seguito "**Background**"), fermo restando che ciascuna Parte avrà facoltà di utilizzare il Background eventualmente ricevuto dall'altra Parte per le sole finalità previste del Progetto, ove necessario.

6.2 Dati, informazioni, know-how, invenzioni (brevettabili o meno), metodi, procedimenti, materiali (e relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale) conseguiti nello svolgimento del Progetto (di seguito i "**Risultati**"), saranno di titolarità della Parte che li ha generati, così come risultante dalla documentazione scientifica prodotta da ciascuna Parte.

6.3 In caso di Risultati realizzati in collaborazione tra OSR e le Unità Operative, la relativa titolarità sarà congiunta e determinata in base al contributo inventivo di ciascuna Parte, previa comunicazione al Ministero dell'allocazione della titolarità in tali termini (in accordo con le previsioni di cui alla Convenzione).

Nel caso di Risultati realizzati in collaborazione tra più Parti, queste ultime concorderanno fra di loro, con separato accordo scritto, le modalità di gestione e sfruttamento di tali Risultati.

Le Parti prendono atto che, ai sensi della Convenzione, i soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale hanno la possibilità di fruire dei Risultati, previa richiesta al Capofila e al Ministero della Salute.

6.4 Restano salvi i diritti morali degli inventori ai sensi dell'art. 62 del Codice della proprietà industriale.

6.5 Le Parti potranno procedere alla pubblicazione dei Risultati (di seguito la "**Pubblicazione**"), rispettando i termini che seguono, al fine di valutare la presenza di eventuali informazioni confidenziali e/o pregiudizievoli e purché compatibili con la protezione dei Risultati conseguiti da ciascuna Parte o da più Parti congiuntamente. La Parte che intende procedere alla Pubblicazione si impegna a trasmettere all'altra Parte la bozza confidenziale dell'eventuale Pubblicazione almeno trenta (30) giorni prima della sua divulgazione al pubblico. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della suddetta bozza, tale Parte potrà: (i) rilasciare il consenso scritto alla Pubblicazione; (ii) chiedere l'eliminazione delle parti ritenute pregiudizievoli e/o divulgative di informazioni confidenziali. Resta inteso che, in assenza di un espresso diniego alla Pubblicazione entro il menzionato termine di 30 giorni, la Pubblicazione si riterrà autorizzata. In ogni caso, in ogni Pubblicazione, ciascuna Parte si impegna a dare atto del contributo dell'altra.

6.6 Ai sensi dell'art. 13.5 della Convenzione, le Parti dichiarano di essere consapevoli che tutte le Pubblicazioni dovranno essere svolte in regime di open-access, non potendo le medesime essere rese accessibili mediante pagamento per la consultazione. L'eventuale violazione del presente disposto importa una decurtazione del 25% del Finanziamento.

6.7 Le Parti si impegnano, nelle Pubblicazioni, ad indicare che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicita dichiarazione che reciti: "*finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU-PNRR M6C2 – Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSB*", nonché a riportare l'emblema dell'Unione Europea e il codice Progetto.

6.8 Le Parti dichiarano di accettare che il Ministero possa procedere alla diffusione di un estratto del Progetto e dei Risultati, nonché delle Pubblicazioni, secondo quanto previsto all'art. 13.7 della Convenzione. Le Parti, inoltre, si impegnano sin da ora a garantire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto anche online, sul web e tramite social media.

6.9 Fermo quanto precede, le Parti si impegnano a dare preventiva comunicazione al Ministero in caso di trasferimento a terzi dei Risultati.

6.10 Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcun modo e forma la denominazione sociale, i marchi, i loghi o altri segni distintivi dell'altra Parte senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

### **Articolo 7**

7.1. Tutta la documentazione e le informazioni che verranno acquisite dalle Parti nell'ambito ed in esecuzione del presente Protocollo (di seguito "**Informazioni Confidenziali**") non potranno essere comunicate o divulgate a terzi (che non siano i propri amministratori, dipendenti o consulenti, in quanto tenuti agli obblighi di riservatezza e fedeltà), fatta eccezione per il caso in cui:

- a) il loro utilizzo o la loro divulgazione o comunicazione sia richiesta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un proprio diritto in giudizio;
- b) le stesse erano a disposizione della Parte ricevente precedentemente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante sulla Parte;
- c) sono state create dalla Parte ricevente in maniera totalmente indipendente dalla rispettiva acquisizione nel contesto del presente Protocollo;
- d) erano in pubblico dominio all'atto della divulgazione alla Parte ricevente;
- e) sono state lecitamente ottenute o autonomamente create da terzi.

7.2. Il presente articolo resterà valido ed efficace per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o al venir meno, per qualsiasi altro motivo, dell'efficacia del Protocollo.

### **Articolo 8**

8.1 In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito "**Codice Privacy**"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito "**Regolamento UE**"), tutti i dati personali che saranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Protocollo e del Progetto saranno trattati rispettivamente da ciascuna per le sole finalità indicate nel Protocollo e nel Progetto ed in modo strumentale all'espletamento degli stessi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

8.2 In particolare, le Parti sono Titolari Autonomi dei dati personali che verranno trattati per l'esecuzione del Progetto e si impegnano a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

### **Articolo 9**

9.1 Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "**Decreto**") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

9.2 Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che OSR e le Unità Operative hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "**Modello Organizzativo**") ed un Codice Etico (ciascuno, un "**Codice Etico**"), liberamente consultabili sul sito internet di OSR al link <https://www.hsr.it/strutture/ospedale-san-raffaele/trasparenza> e sul sito internet delle Unità Operative, rispettivamente ai link U.O.2 <https://multimedica.it/il-gruppo/amministrazione-trasparente/>, U.O.3 <https://trasparenza.aoucagliari.it/> e U.O. 4 <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/altri-contenuti-corruzione>, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.

La Controparte prende atto che OSR ha altresì adottato una policy anticorruzione ("**Policy Anticorruzione**"), anch'essa consultabile sul sito internet di OSR.

Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Protocollo a non attuare alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso -, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo ed al Codice Etico dell'altra Parte nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Protocollo.

La Controparte si impegna inoltre a conformarsi ai principi e alle regole di condotta enunciati nella Policy Anticorruzione.

9.3 La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Protocollo e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall' applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

## Articolo 10

10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le comunicazioni relative al presente Protocollo e al Progetto dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

- quanto a OSR: [pnrr@hsr.it](mailto:pnrr@hsr.it);
- quanto alle Unità Operative:
  - U. O. 2: [Giulia.veneziale@multimedica.it](mailto:Giulia.veneziale@multimedica.it); [roberta.davini@multimedica.it](mailto:roberta.davini@multimedica.it); [veronica.romano@multimedica.it](mailto:veronica.romano@multimedica.it);
  - U. O. 3: [gmurru@aoucagliari.it](mailto:gmurru@aoucagliari.it); [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)
  - U. O. 4: [teresa.cetani@asl.bari.it](mailto:teresa.cetani@asl.bari.it); [raffaele.iorio@asl.bari.it](mailto:raffaele.iorio@asl.bari.it); [vito.primavera@asl.bari.it](mailto:vito.primavera@asl.bari.it); [jennycaldero01@gmail.com](mailto:jennycaldero01@gmail.com); [francesca.desiante@libero.it](mailto:francesca.desiante@libero.it).

10.2 Le Unità Operative si impegnano in ogni caso ad adempiere ad eventuali ulteriori richieste (i.e. comunicazioni, relazioni, modalità di rendicontazione) che OSR dovesse ricevere dal Ministero, conformemente alle tempistiche, alle procedure e agli strumenti adottati da quest'ultimo.

## **Articolo 11**

11.1 Durante lo svolgimento del Progetto, le Parti (di seguito, rispettivamente, a seconda dei casi, "**Parte Inviante**" e "**Parte Ricevente**") scambieranno e/o invieranno i Materiali e Dati, come definiti di seguito.

In particolare:

- le Unità Operative sono da intendersi ai sensi del presente Protocollo quali Parte Inviante dei dati personali opportunamente pseudonimizzati così come identificati nel relativo protocollo clinico (di seguito "**Dati**"), alla Capofila (quest'ultima da intendersi quale Parte Ricevente).

11.2 Lo scambio dei suddetti Materiali/Dati avverrà gratuitamente.

Le Parti tratteranno i dati personali secondo i principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.);

Le Parti Potranno svolgere il trattamento in forma automatizzata e/o manuale, mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative, tecniche e logiche strettamente correlate alle finalità del presente protocollo e della convenzione, e dettagliatamente di seguito descritte, adottando misure organizzative e tecniche adeguate al rischio.

Per quanto riguarda i Materiali/Dati, le Parti convengono che:

- i Materiali/Dati sono e rimangono di proprietà esclusiva della Parte Inviante;
- i Materiali/Dati saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione del Progetto. Non è consentito alcun altro uso;
- ciascuna Parte si impegna a mantenere il controllo dei Materiali/Dati e a dare accesso ad essi, solo se strettamente necessario ai dipendenti e/o collaboratori direttamente coinvolti nel Progetto, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 7;
- la Parte Ricevente non può trasferire i Materiali/Dati a terzi senza il previo consenso scritto della Parte Inviante;
- i Materiali/Dati saranno utilizzati dalle Parti in conformità a tutte le normative e leggi applicabili;
- i Materiali/Dati sono di natura sperimentale e sono forniti senza alcuna garanzia circa la loro sicurezza, commerciabilità o idoneità per uno scopo o uso particolare;
- con l'accettazione dei Materiali/Dati, Parte Ricevente assume ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dal possesso e/o dall'uso dei Materiali/Dati;
- la Parte Inviante garantisce di aver ottenuto tutte le autorizzazioni e le approvazioni normative e/o etiche necessarie per: (i) la raccolta dei Materiali/Dati e (ii) il trasferimento alla Parte Ricevente, affinché possano essere utilizzati per lo svolgimento del Progetto;

- alla scadenza o alla cessazione del presente Protocollo, la Parte Ricevente, secondo le istruzioni della Parte Inviante: (i) restituirà tutti i Materiali/Dati o (ii) li distruggerà, dandone conferma per iscritto;
- qualsiasi risultato, invenzione, dato derivanti dall'uso dei Materiali/Dati nel Progetto sarà soggetto a quanto previsto in tema di proprietà industriale e intellettuale ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo;
- nei limiti di quanto consentito dalla legge, Parte Ricevente dovrà in ogni momento nel corso del presente Protocollo e successivamente, risarcire, manlevare e tenere indenne la Parte Inviante, i suoi funzionari e dipendenti, da e contro qualsiasi responsabilità, danno, perdita, reclamo o rimedio, derivanti dall'uso, dalla manipolazione, dallo stoccaggio o dallo smaltimento/distruzione dei Materiali/Dati ai sensi del presente Protocollo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Parte Inviante.

### **Articolo 12**

12.1 Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.

12.2 Per qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo che dovesse insorgere tra le Parti in relazione, a titolo esemplificativo, alla sua interpretazione, esecuzione e/o efficacia, validità, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

### **Articolo 13**

13.1 Il presente Protocollo potrà essere modificato solo mediante atto scritto concordato tra le Parti.

13.2 Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Protocollo dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, l'invalidità o non eseguibilità di tale disposizione non si estenderà alle altre disposizioni del Protocollo che manterranno pieno vigore ed efficacia.

13.3 Ogni clausola del presente Protocollo è stata integralmente negoziata e condivisa dalle Parti e pertanto le medesime si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione

13.4 Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.

13.5 Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di Bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Parte I della Tariffa DPR 642/1972, con onere a carico di OSR. Il presente Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico delle Parti interessate.

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ospedale San Raffaele S.r.l.  
Il Direttore Ricerca  
Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

-----  
Il Responsabile Scientifico OSR  
Prof. Giuseppe Querques

-----  
U. O. 2  
Il legale rappresentante  
Dr. Raffaele Besso

-----  
Il Responsabile Scientifico U. O. 2  
Dr.ssa Stela Vujosevic

-----  
U. O. 3  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Chiara Seazzu

-----  
Il Responsabile Scientifico U. O. 3  
Prof. Enrico Peiretti

---

U. O. 4

Il Direttore Generale F.F.

Avv. Luigi Fruscio

---

Il Responsabile Scientifico U. O. 4

Dott. Vito Primavera